

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1952)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, DE GIUSEPPE, GATTO Eugenio, ROSA, SANTALCO, TANGA, ZUGNO, AGRIMI, ASSIRELLI, BARBARO, BARRA, BELOTTI, BERLANDA, BIAGGI, BURTULO, CALVI, COLELLA, COSTA, DELLA PORTA, DE PONTI, FARABEGOLI, FERRARI, FORMA, GIRAUDO, LEGGIERI, LIMONI, MANENTE COMUNALE, MONETI, MONTINI, MURMURA, NOÈ, PACINI, PASTORINO, RICCI, ROSATI, SALERNO, SANTI, SEGNANA, SICA, TIBERI, TOGNI, TREU, ZACCARI, BENAGLIA, LISI, SIGNORELLO, CAROLLO, GAUDIO e REBECCHINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

### Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine

ONOREVOLI SENATORI. — Il grave stato di deterioramento dell'ordine pubblico nel nostro Paese, mentre da un lato richiede iniziative legislative di natura eccezionale che valgano a stroncare il terrorismo e la delinquenza collettiva e organizzata fin dalle radici, convince, dall'altro, della necessità, al fine di garantire la piena efficienza delle forze dell'ordine, di assicurare loro la fiducia piena della pubblica opinione e di metterle in condizioni di compiere il loro dovere con serenità.

Il disegno di legge che si propone si inquadra in questa prospettiva e mira a creare le condizioni perchè gli appartenenti alle forze

dell'ordine possano adempiere al loro ufficio al riparo, per quanto possibile, da linciaggi morali e dal timore di negative conseguenze per il loro operato.

Giova subito porre in evidenza che non si intende in alcun modo ripristinare l'istituto della autorizzazione a procedere, già a suo tempo ritenuto incostituzionale dalla Corte, nè creare una situazione giuridica di privilegio a favore degli appartenenti alla forza pubblica. Si ha piuttosto riguardo alla peculiare funzione svolta ed alle competenze *ex officio* che non trovano riscontro in alcuna altra situazione dei pubblici dipendenti.

Per questa essenziale ragione appare pienamente conforme al nostro sistema costituzionale la previsione dell'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore generale, con l'esclusione di qualsiasi violazione della *par condicio* di cui all'articolo 3 della Costituzione, essendo diversa, quanto all'esplorazione dei doveri del proprio stato, la situazione giuridica degli appartenenti alle forze dell'ordine da quella degli altri cittadini.

Si è ritenuto di dover ristabilire con l'articolo 1 la competenza del Tribunale sottraendo al Pretore ogni giudizio in merito: un organo collegiale è parso il più idoneo, per la pluralità dei pareri, ad assicurare una giustizia scevra da sospetti e da passioni singole e come tale da dover essere accettata senza ombre con totale fiducia, sì come si conviene a chi opera in uno Stato democratico e di diritto.

A parte le considerazioni generali già esposte sia consentito un breve indugio sulla formulazione dell'articolo 2.

Come è noto l'articolo 112 della Costituzione stabilisce l'obbligo per il Pubblico ministero di esercitare l'azione penale; gli articoli 1 e 74 del Codice di procedura penale confermano tale obbligo.

Gli articoli 69 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato con legge 27 dicembre 1956, n. 1441, oltre a confermare il precetto costituzionale dettano norme sulla organizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero e sulle competenze dei Magistrati appartenenti a detto ufficio mentre le norme sulle garanzie della Magistratura stabiliscono all'articolo 16 i « poteri di sorveglianza sui Magistrati requirenti ».

Dal complesso delle norme citate si evince quindi che il Pubblico ministero è un organo impersonale, gerarchicamente ordinato e che non il singolo Magistrato ma l'Ufficio stesso nel suo insieme, hanno la competenza nell'esercizio dell'azione penale.

Si è preferito, stante questa premessa e la conseguente ortodossia ai principi voluti e posti dal costituente, stabilire che sia il massimo responsabile del distretto a valutare la

sussistenza o meno dell'esistenza delle condizioni legittimanti l'azione penale per alcune considerazioni di ordine pratico.

Innanzitutto per aversi una uniformità di valutazione preventiva per tutto l'ambito territoriale del distretto, il che consente di realizzare quei principi di certezza del diritto, onde determinate azioni abbiano, nel medesimo ambito territoriale, la stessa valutazione giuridica.

Inoltre la conduzione da parte del Procuratore generale delle indagini consente di avere a disposizione diretta tutti gli elementi anche per l'eventuale giudizio di appello.

Da ultimo non va sottaciuta la posizione del Procuratore generale, quale capo della polizia giudiziaria a norma degli articoli 109 della Costituzione e 220 del Codice di procedura penale che consente al medesimo una compenetrazione maggiore nei fatti attuali e prodromici.

È parso inoltre doveroso assicurare agli appartenenti alle forze dell'ordine un trattamento difensivo adeguato alla funzione svolta.

Non si è ritenuto di poter vincolare l'agente alla tutela penale dell'avvocatura dello Stato, poichè si farebbe venir meno il rapporto tipicamente fiduciano, più delicato e pregnante in campo penale che altrove, esiste tra difensore ed imputato: non sono in contesa valori quantificabili, ma la libertà e la dignità della persona, beni supremi ed irrinunciabili.

Si è certi che una sollecita approvazione del presente disegno di legge ridarebbe fiducia e serenità ad una categoria di cittadini, impegnata in durissimi compiti, sempre pronta a gravi sacrifici, spesso oggetto di derisione, scherno e peggio; il linciaggio morale, a cui sono sottoposte — anche se lo accettano con rassegnazione — le forze dell'ordine non deve esimerci dal suffragare con fatti concreti la loro certezza di compiere un lavoro utile nella società e la speranza di essere compresi da quella parte sana della popolazione da essi difesa e protetta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La competenza per i giudizi contro gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari, in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio è devoluta al Tribunale, ad eccezione dei reati per i quali è stabilita la competenza della Corte di assise.

**Art. 2.**

Per i fatti compiuti in servizio dalle persone di cui al precedente articolo si procede sempre con istruttoria formale.

L'esercizio dell'azione penale spetta esclusivamente al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente per territorio, il quale presenta le sue richieste al giudice istruttore presso il Tribunale competente.

**Art. 3.**

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Conservano validità gli atti già compiuti.

**Art. 4.**

L'avvocatura dello Stato provvede alla tutela dei diritti soggettivi in sede civile delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, ove ciò sia necessario in conseguenza di azioni od omissioni compiute per fatti di servizio.

Le persone di cui all'articolo 1, qualora siano imputate per un fatto preveduto come reato, hanno diritto di scegliere un difensore tra gli avvocati e procuratori iscritti all'albo professionale.

Analogo diritto compete in caso di tutela per lesioni di interessi legittimi a causa di servizio.

Le spese per le prestazioni professionali e per il giudizio sono a carico dello Stato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.